




Tavola Rotonda

Prevenzione incendi: le **responsabilità** di legali rappresentanti, professionisti e controllori



Partendo dall'incendio, in questa sede ricorderemo i principi fondamentali della sicurezza e delle pene quando da una condotta omissiva o commissiva discende un reato.

Diversamente da altri Stati, chiunque cagioni un incendio con colpa, quindi senza volontà, viene perseguito – così recita il Codice Penale – con la reclusione da 1 a 5 anni.

Ma che cosa significa "chiunque cagioni un incendio con colpa"?

Vuol dire che ci deve essere stato un atteggiamento riconducibile a imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza di ordini, norme e discipline. Il Legislatore è stato molto chiaro.

Ma oltre al rispetto delle norme c'è anche un'altra questione da considerare, il "nesso di causalità": bisogna cioè verificare che la condotta posta in essere sia legata a un determinato risultato, cioè che



Ing. Fabio Dattilo,
Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del fuoco

l'incendio abbia due caratteristiche: che le fiamme si siano diffuse e che vi sia stato quello che i giuristi chiamano "concreto pericolo per la pubblica incolumità".

Ma se all'incendio poi si aggiunge il disastro, anche questo diventa un

reato perseguibile e la pena ovviamente sarà aumentata.

Prendiamo come esempio l'incendio di Londra avvenuto poco più di un anno fa – il 14 giugno del 2017 – l'incendio della Grenfell Tower, dove vi furono più di 70 vittime.

L'incendio colposo, in quel caso si è trasformato in disastro colposo, in quanto la pericolosità per la pubblica comunità è conclamata dal fatto che ci sono stati molti morti.

Però, come vedremo nel seguito, analizzando questo incendio, notiamo che emergono diversi aspetti di responsabilità: quello di chi ha prima scelto e poi ha



Al Safety Expo una Tavola Rotonda sulle responsabilità

Si può essere responsabili di ciò che si è saputo, potuto o dovuto evitare? La responsabilità non è farsi carico di tutti i problemi, ma vuol dire saper affrontare le sfide del momento in relazione ai tempi che cambiano, alle tecnologie che si evolvono e alle leggi che si modificano.

Responsabilità dei professionisti



installato il materiale di rivestimento, che è stato il carburante di un incendio che, in soli 15 minuti, ha distrutto un palazzo di venti piani.

Poi c'è la responsabilità dell'amministratore e del proprietario del condominio, che hanno avuto un atteggiamento poco corretto, perché è stata fatta una commessa a un ingegnere per rivedere solo le pareti laterali.

E ancora quella del progettista che non ha tenuto conto della modifica alle pareti laterali, della mancanza di compartimentazione o di un sistema di esodo più precario, che hanno permesso una diffusibilità dell'incendio più veloce rispetto a quella che ci sarebbe stata con delle pareti non combustibili.

Nel contempo, andrebbe verificato se abbiano funzionato le misure antincendio e se ci fossero difetti di manutenzione.

E, in ultimo, abbiamo delle responsabilità anche noi Vigili del fuoco se omettiamo di fare alcuni tipi di controllo.

Qual è la modalità per espletare il sopralluogo e poi "condividere", con la scia del professionista, le responsabilità?

E fino a che punto le condividiamo?

Quanto deve essere approfondita la verifica?

È necessaria una verifica di mezza giornata o di una settimana?

E poi ci sono delle cose che non si vedono, perché sono inserite all'interno della muratura: non si vede se i fischer utilizzati sono quelli giusti per tenere un controsoffitto; non si vede la modalità con cui è stata realizzata la porta... queste cose palesano quell'azione di sussidiarietà con i professionisti che certificano l'operato, secondo il D.P.R. 151 e il collegato D.M. dell'agosto del 2012: è vero che certificano completando un fascicolo antincendio del fabbricato, ma ognuno deve fidarsi dell'altro.

L'ingegnere, il tecnico, raccoglie tutte le certificazioni, le consegna e il verificatore farà i propri controlli a campione o a tappeto. Ciascuno di loro ha una responsabilità precisa e ciascuno deve - secondo il nesso di causalità - cercare qual è la sfumatura per una responsabilità che da personale, come prevede il Codice Penale, diventa anche collettiva, perché ognuno deve rispettare un anello di questa catena affinché qualcosa sia sicuro.

Ne parleremo con Claudio Traverso,

professionista antincendio
esperto nel campo dei materiali
protettivi





Il mio punto di vista è quello del produttore che si occupa di protettivi e sistemi antincendio a 360 e dunque può portare un contributo di carattere generale. Partirei dall'aspetto normativo. Oggi il produttore sia italiano che estero, dispone di un impianto normativo per l'esecuzione dei test per valutare il comportamento al fuoco dei materiali, che gli permette di soddisfare le problematiche che nascono sia durante la fase progettuale che in quella esecutiva. In Italia questo compito è assolto dai Decreti del 16/02/2007 e dal 03/08/2015, che riportano per ogni sistema o protettivo dal fuoco le norme di prove e le relative norme di classificazione. Dunque il produttore, che oggi decide di immettere sul mercato un nuovo prodotto, deve eseguire in base alla norma di riferimento i test specifici. Stiamo parlando delle norme EN che oggi sono circa 42. Costituiscono un impianto molto complesso sia per chi lo utilizza per arrivare al risultato (produttore) che per chi utilizza il risultato (progettista). Il professionista antincendio dunque deve districarsi in questo articolato sistema di norme e risultati per scegliere il prodotto giusto da impiegare per mitigare il rischio incendio. In prima analisi, un impianto normativo che prevede più di 40 norme di prova, può apparire come estremamente complicato, questo è possibile, ma per gli addetti ai lavori il valore importante è che è estremamente specifico.

Prendendo ad esempio il caso al centro della nostra tavola rotonda, quello della Grenfell Tower e dei materiali utilizzati nella ristrutturazione, ci sono ben due norme europee che specificano i test a cui devono essere sottoposti i prodotti da impiegare in facciata. Anche a livello Nazionale le norme ci sono, in Italia disponiamo di una linea guida, quella del 2013, che specifica nel dettaglio l'atteggiamento progettuale da tenere, in poche parole le norme ci sono.

A questo punto è doveroso affermare che è compito del produttore scrupoloso andare



Claudio Traverso
Professionista
antincendio esperto
nel campo dei materiali
protettivi

oltre, dare un contributo supplementare, oltre la norma, i test, i risultati di prova, ovvero fornendo al progettista quel supporto, di chi conosce a fondo i propri materiali e che diventa determinante durante la fase di scelta del prodotto appropriato per quella determinata situazione.

Oggi, in aggiunta a quanto finora descritto possiamo disporre di un ulteriore strumento: la marcatura CE.

Per i prodotti antincendio la marcatura CE non è ancora obbligatoria, ma quasi tutti i produttori o quantomeno quelli più sensibili agli aspetti sulla sicurezza, hanno deciso di utilizzare volontariamente il protocollo per l'ottenimento del marchio CE.

Ma, perché risulta interessante la marcatura CE per chi deve progettare una protezione antincendio?

Per questo motivo fondamentale: nel momento in cui il produttore ottiene il marchio CE per un determinato protettivo, è obbligato a rilasciare un D.o.P – Declaration of Performance, che di fatto è una forte assunzione di responsabilità, dunque un ottimo strumento per il progettista.

Ricapitolando, ci sono le norme, i prodotti, la marcatura CE, ma sovente e in situazioni complesse come la Grenfell Tower tutto questo non basta. La prevenzione incendi è un'attività multidisciplinare, e pertanto necessita di una scrupolosa valutazione del rischio per capire quali potrebbero essere gli scenari possibili nel caso di un incendio, anche successivamente alla scelta del prodotto/i individuati per mitigare il rischio.

Un bell'esempio è quello italiano dove esiste un protocollo di formazione continua per i professionisti a cui partecipano anche i produttori portando il loro contributo. Questo è molto importante perché permette un aggiornamento tecnico approfondito, che genera conoscenza delle soluzioni tecniche disponibili.

Ho studiato a fondo i documenti disponibili sull'evento delle Grenfell Tower per capire





meglio le dinamiche del caso e le eventuali responsabilità. In un primo momento si è concentrata la responsabilità totale su un prodotto mettendo al centro del problema il poliuretano, il materiale che ha permesso lo sviluppo dell'incendio in pochi minuti. Questo è vero, ma non basta, di fondo il problema è molto più complesso al punto che ha generato, non solo in Inghilterra ma in tutta la CE, una forte discussione. Esiste un rapporto commissionato dal Governo Inglese molto corposo, di oltre 700 pagine dove ci sono alcuni passaggi importanti, cito i più significati. Nelle premesse si usano aggettivi come: indifferenza per i controlli; ignoranza in materia, mancanza di ruoli chiari e definiti; gestione superficiale dell'emergenza! Quasi alla fine del documento troviamo un altro passo

rilevante, che pone un problema fondamentale: cosa bisogna fare? La risposta che è scaturita è questa: c'è un buon impianto normativo, preciso chiaro e dettagliato dunque non serve legiferare, ma semplicemente credere e applicare i regolamenti che abbiamo, operare le corrette scelte dei prodotti da impiegare e non essere titubanti a scartare soluzioni che non ci convincono. Infine, l'ultimo passo del documento recita che il Legislatore ha un ruolo importante/fondamentale, ma al suo fianco ci deve essere sempre il soggetto che fa i test, ovvero colui che prova ed approva per via sperimentale le soluzioni, perché nel caso della Grenfell Tower su come sono stati effettuati i test sui prodotti ci sono dubbi e la situazione non è chiarissima.



Lo scollamento che c'è stato in quel caso può avvenire anche qui da noi, laddove sia presente trascuratezza e a monte un atteggiamento di indifferenza. Invece, in tema di responsabilità, una delle colpe – come ha spiegato Claudio Traverso – che si imputano al conduttore di quel palazzo è quella di non aver modificato la cartellonistica, che intimava di aspettare i soccorsi, e non invece di mettersi in salvo. Questo è uno degli



Ing. Fabio Dattilo

elementi che ha portato probabilmente a far aumentare molto il numero delle vittime, soprattutto di coloro che avevano la possibilità di uscire di corsa, probabilmente intossicandosi un po' ma portandosi comunque in salvo. Michele Vigne ci dirà qual è rispetto alla normativa italiana e quali sono le prospettive, dopo quest'incendio, nelle responsabilità del normatore e del controllore.



pagare il risarcimento, occorre che sia dimostrata la sua colpevolezza, perché questa rappresenta l'aspetto soggettivo dell'evento.

Se Tizio rompe una preziosa suppellettile urtandola col braccio e facendola rovinare al suolo, egli potrà aver commesso il fatto: colposamente se cioè non aveva l'intenzione di commettere il fatto, oppure dolosamente qualora lo abbia fatto volontariamente.

La legge prevede delle eccezioni alla regola generale che abbiamo appena esposto.

Infatti, l'ordinamento contempla dei casi in cui si risponde del danno altrui anche quando non si è voluto o non si è violata nessuna regola di condotta, cioè non si è stati né imprudenti, né negligenti, né inesperti. Secondo il Codice Civile, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo però che provi il caso fortuito previsto dall'art. 2051 del Codice Civile.

La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti agli oggetti che ha in custodia. Perché il caso fortuito valga a liberare il custode, questi deve aver preso tutte le misure idonee a evitare il danno. Scendendo nel particolare, nel particolare dei danni conseguenti a un incendio sviluppatosi in una unità immobiliare condotta in locazione, chi dovrà rispondere del danno fra il proprietario e l'inquilino?

Fermo restando che è sempre necessario esaminare in concreto il caso specifico, perché non si può generalizzare su questo, una valida risposta ci è stata fornita dalla sentenza 25503 della Corte di Cassazione

del novembre del 2014: "Entrambi, proprietario e inquilino in solido, se non è provato che la causa dell'incendio sia dovuta all'obbligo di custodia specificatamente gravante su uno dei due interessati". Ma chi è questo custode?

Il custode può essere il proprietario, il conduttore, l'inquilino, l'usufruttuario, chi ha un diritto d'uso sul bene, il comodatario, il possessore...

Se l'unità immobiliare per esempio è concessa in affitto, il custode è solamente l'inquilino o residua in capo al proprietario un'ipotesi di responsabilità?

"In linea di principio, un immobile concesso in locazione determina il trasferimento all'inquilino della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, e dunque l'obbligo di custodia del bene locato in capo all'inquilino stesso dal quale discende altresì la responsabilità, a suo carico, per i danni recati a terzi, alle parti e agli accessori del bene locato, rimanendo invece in capo al proprietario la responsabilità giuridica e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esso conglobati. E se non si riesce poi a comprendere da dove provenga il danno e di chi sia la responsabilità?

In questo caso di dubbio, le singole colpe si presumono uguali".

Quindi la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia si configura a carico sia del proprietario che dell'inquilino, allorché nessuno dei due

sia stato in grado di dimostrare se la causa del danno sia una violazione del dovere di vigilanza da parte dell'altro. Ovviamente bisogna sempre guardare le singole fattispecie.

safety expo 2018



C'è una cosa difficile da comprendere: ogni volta che scriviamo una norma in questo Paese,

scriviamo una norma per il nuovo e una norma transitoria per quello che invece già esiste. Se la Grenfell Tower fosse stata in Italia, avremmo avuto gli stessi morti, perché in quella norma, il **D.M. 246/1987**, non è prevista, per gli edifici alti, la scala compartimentata, né l'impianto antincendio. Quindi giocare al ribasso quando invece una nuova norma gioca fortemente al rialzo, non può generare una forbice: e con il Codice di prevenzione incendi non abbiamo voluto riproporre questo, perché la sicurezza del cittadino non può essere considerata in modo differente a seconda che frequenti un immobile vecchio piuttosto che uno nuovo: ma dovrebbe essere uguale per tutti. Ora ascoltiamo Sandro Marinelli, Presidente di M.A.I.A., un'associazione che raggruppa i manutentori di impianti. Abbiamo fatto passi avanti? C'è oggi la necessità – ai fini delle



Ing. Fabio Dattilo

licenze di prevenzione incendi – di avere anche una buona manutenzione? Il raggiungimento di certe condizioni di sicurezza e il mantenimento delle stesse non sono la stessa cosa, quindi affidiamoci alla manutenzione tanto più che la protezione attiva la fa sempre più da padrona. Pensiamo a qualcosa come associazione? E qual è, dal vostro punto di vista, il livello di responsabilità? Ora parliamo con Sandro Marinelli, Presidente di M.A.I.A., un'associazione che raggruppa i manutentori di impianti. Abbiamo fatto passi avanti? C'è oggi la necessità – ai fini delle licenze di prevenzione incendi – di avere anche una buona manutenzione? Il raggiungimento di certe condizioni di sicurezza e il mantenimento delle stesse non sono la stessa cosa, quindi affidiamoci alla manutenzione tanto più che la protezione attiva la fa sempre più da padrona. Pensiamo a qualcosa come associazione? E qual è, dal vostro punto di vista, il livello di responsabilità?



M.A.I.A. è un'associazione di categoria che raggruppa le aziende che fanno manutenzione. Infatti è l'acronimo di Manutentori Assemblatori Installatori Associati per la sicurezza. Quindi ne fanno parte aziende che stanno nel settore degli impianti, soprattutto antincendio, presidi di protezione attiva e passiva e si occupano altresì di manutenzione. È doveroso un piccolo accenno: noi siamo partiti in un momento in cui la manutenzione presidi antincendio veniva considerata impropriamente un lusso. Chi aveva il certificato di prevenzione incendi non considerava necessaria la manutenzione. E per questo, noi per la prima volta tentammo una sorta di



Sandro Marinelli
Presidente Associazione
M.A.I.A.

regola tecnica orizzontale sulla gestione con la quale si faceva capire che gli incendi avvengono anche dove c'è il certificato di prevenzione incendi.

Chi ha il certificato spesso si illude di aver esaurito il percorso. Non è così, perché la manutenzione è invece il perno. Io do merito all'Ingegnere Dattilo perché si è battuto per inserire il sistema di gestione della sicurezza antincendio sin dalla fase di progettazione. L'ing. Tiezzi – da poco scomparso – mi diceva sempre: "Ma si rende conto che un edificio è stato progettato?". E andarle a inserire dopo è un dramma, e non sempre oltretutto >

safety expo 2018



ci si riesce. Io, adesso che sono Presidente di questa associazione di manutentori, ho scoperto che nella manutenzione antincendio ci sono quelli che rispettano le regole e quelli che non le rispettano, convinti che siccome finora non ci sono stati grandi controlli nella manutenzione, si possa fare di tutto. Ora tenete conto che il Ministero, in maniera lungimirante, con il decreto 20 dicembre 2012 ha dichiarato che le manutenzioni devono essere fatte a regola d'arte, cioè secondo le norme UNI o CEI. Se la UNI 9994 parte prima dice che la manutenzione di un estintore è composta di 28 operazioni, il manutentore le deve fare. Invece noto che negli appalti il datore di lavoro ha avuto ordine di andare al ribasso; ma sappiamo benissimo che certi ribassi sono la certificazione di truffe, perché uno se ti viene proposta una revisione di un impianto a 1 € non significa che hai risparmiato, ma significa che hai regalato 1 € a uno che non ti farà nulla.

La manutenzione va fatta a regola d'arte.

Si dovrebbe dire che sotto certi valori il costo è incompressibile. E se viene proposto uno sconto del 70% su una manutenzione, significa che ti verrà fatto il 70% in meno di manutenzione. La manutenzione è il perno della sicurezza, e se un sistema di gestione della sicurezza antincendio non prevede una pianificazione delle manutenzioni fatta secondo la regola dell'arte, quindi il mantenimento delle condizioni di sicurezza, tutto frana.

Non dobbiamo aspettare l'incendio per dire che l'impianto non ha funzionato. La manutenzione è un costo, certo, ma la sicurezza dei cittadini prevede che si investa anche nella sicurezza. Quindi siamo d'accordo con il codice, siamo d'accordo con il decreto 20 dicembre 2012; adesso dobbiamo cercare di intervenire meglio su chi non rispetta le regole. Noi abbiamo proposto, come associazione, una formazione sui manutentori antincendio, perché neanche nelle Camere di Commercio esiste questa figura. Ma è possibile che nessuno abbia mai pensato che è un tecnico specialistico come gli altri? Così abbiamo iniziato un percorso di formazio-

ne dei manutentori e l'unico modo che ci consentisse di certificare la sua competenza era richiedere appoggio di un organismo di parte terza. Quindi abbiamo preso un organismo riconosciuto da Accredia e ci siamo fatti seguire nella formazione di questa figura che è il manutentore. Purtroppo, col tempo sono sorti altri organismi che hanno visto in questo un business, un affare, e - mentre noi organizzavamo corsi di cinque giorni e giorni di preparazione agli esami - loro certificavano in giornata e la sera queste figure escono esperti in manutenzione.

Questo meccanismo ha cominciato a far scendere la figura del manutentore mentre noi stiamo cercando disperatamente di elevarla; e per questo abbiamo firmato una convenzione nei giorni scorsi col Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per fare in modo che il controllo sui manutentori torni nell'ambito di chi ha la competenza esclusiva dell'antincendio, cioè al corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Se un manutentore fa bene la manutenzione, forse è bene che lo dicano proprio loro.

L'altro problema è riferito ai prodotti: qui in Italia importano dei prodotti talmente scadenti sui quali non si fa la manutenzione. Su un estintore che viene dal sud-est asiatico e che costa 10 €, chi spenderebbe tempo e soldi per una manutenzione a regola d'arte? Oltretutto con questi prodotti ogni tanto succede qualche incidente: la valvola che si spacca, il serbatoio che ha uno spessore inferiore ai minimi previsti e che scoppia all'atto della ripressurizzazione... Non muoiono tante persone fortunatamente, però parecchie si fanno male. Ultimamente a un Vigile del fuoco, durante un'esercitazione, si è spaccato il cono di un estintore a CO₂. È stato solo ferito, per fortuna. E insieme ai prodotti scadenti mettiamoci anche il fatto che c'è questa

convinzione di poter cambiare i componenti - la polvere, l'agente estinguente - e secondo alcuni il prodotto modificato rimane comunque conforme al prototipo omologato. E pensano di fare un servizio alle proprie aziende risparmiando sulla manutenzione antincendio.



Nel decreto 37, articolo quinto comma 2, si dice che si può andare in esercizio senza il certificato dei Vigili del fuoco a condizione di far manutenzioni, verifiche, controlli e che vengano registrate su un apposito registro, che deve essere aggiornato da parte del titolare della proprietà, che ha la responsabilità. Invece ci sono datori di lavoro che chiedono alla stessa azienda di manutenzione di farlo al loro posto. Un manutentore non può dichiarare la conformità delle apparecchiature sulle quali sta mettendo le mani, perché quella dichiarazione di conformità la può rilasciare il produttore, se è un prodotto, o l'installatore, se si tratta di impianti.

Il manutentore deve fare la manutenzione. Invece c'è una confusione di ruoli. Si è diffusa la convinzione che chiunque faccia manutenzione la possa fare secondo un libero arbitrio. Noi stiamo facendo un lavoro di individuazione di tutte le categorie specifiche - anche di impiantistica antincendio - e dei tempi che ci vogliono per fare una corretta manutenzione, in modo tale che poi ognuno si faccia i propri conti tenendo a mente che vanno rispettate le regole. Ricordate che la manutenzione è un perno centrale nel mantenimento della sicurezza!

Responsabilità dei professionisti

« Con professionisti affrontiamo il tema che ci porta a capire, in una visione un po' più anglosassone, che il rischio zero non esiste.

I professionisti vogliono capire qual è il livello di diligenza, oltre il quale devono spingere i loro controlli: si può accettare di offrire una prestazione



Ing. Fabio Dattilo

che non possa abbattere di sicuro il rischio sotto lo zero?

Qual è il percorso e quali sono i livelli e la perimetrazione delle responsabilità in capo ai professionisti oggi, e in previsione dell'applicazione totale del Codice di prevenzione incendi?

« Sono qui sicuramente in nome del Consiglio Nazionale Ingegneri, ma penso di poter rappresentare anche la Rete delle Professioni Tecniche.

È evidente che il nostro Paese debba avere un'attenzione puntuale sulle manutenzioni. Lo dimostrano le tragedie giornaliere e su questo dobbiamo trovare insieme, tutti gli attori del sistema - i Vigili del fuoco, i manutentori ed i professionisti - un modo comune con cui operare e soprattutto di fare fronte alla responsabilità che abbiamo come classe dirigente. Questa esigenza va trasferita a chiare lettere ai nostri "governanti" affinché si attivi-



Gaetano Fede
Consigliere Ordine Nazionale degli Ingegneri

no con leggi adeguate e opportuni canali di finanziamento.

Il commendatore Vigne ci rassicurava sullo stato manutentivo degli immobili di questo Paese.

Ma io la vedo in maniera diversa.

Il nostro patrimonio edilizio ha bisogno di ampi interventi di manutenzione, altrimenti si corre il rischio di non individuare in maniera opportuna il processo ed i necessari progetti per l'ottenimento dell'obiettivo finale. Si corre il rischio di dire che va tutto bene quando invece non è così. C'è tanto da fare.

Il nostro è un Paese che deve pensare più alla ristrutturazione

safety expo 2018



razione dell'esistente ed in particolare dei centri storici, piuttosto che al consumo ulteriore di suolo.

Ma è anche necessario aumentare il livello di qualità, non solo dei professionisti ma di tutti gli attori della filiera. Ci sono organismi chiamati a questo ruolo (gli Ordini, Accredia per i soggetti certificati, ecc.).

È un ragionamento, ed un processo, che personalmente condivido pienamente.

Il problema della responsabilità è centrale, perché la responsabilità è in capo a tutti gli attori che operano nel settore: imprese, manutentori, professionisti, enti di controllo. Bisogna però avere un quadro legislativo preciso per cui non si rischi – ben facendo completamente il proprio lavoro e seguendo i vari processi – di trovarsi poi di fronte a situazioni precarie con la giustizia e con la magistratura che deve necessariamente adempiere al proprio ruolo.

Indubbiamente il Codice di Prevenzione Incendi ha portato in Italia una novità di grande spessore. Abbiamo sancito il principio secondo il quale dovremmo passare sempre più a un approccio che deve essere a carattere prestazionale, e non prescrittivo. Su questo, come CNI, ci stiamo battendo moltissimo, perché riteniamo che attraverso questo passaggio si aumenti il livello di responsabilità e soprattutto la qualità degli operatori del settore.

Qualcuno diceva, a mo' di battuta, che in fondo chiunque può applicare le regole di prevenzione incendi di tipo prescrittivo, mentre un approccio di carattere prestazionale comporta delle preparazioni di base e una conoscenza specifica; questo è un principio che sosteniamo in maniera convinta per l'evoluzione del ruolo del professionista.

Tornando alla responsabilità c'è un passaggio determinante legato alla formazione e all'aggiornamento. Abbiamo aperto nel 2011 (L. 151) un sistema formativo con 90 mila professionisti; adesso siamo passati a meno di 50 mila in quanto il resto ha ritenuto di non aggiornarsi. Il CNI attribuisce alla formazione un ruolo centrale ed in questa direzione continuiamo a spingere. Abbiamo a livello provinciale qualcuno che ritiene

di abbandonare questo principio ed avere l'approccio prescrittivo sempre possibile, ma a livello nazionale siamo assolutamente decisi: si deve continuare in questa direzione. Ma vi è una contraddizione da evidenziare. Infatti se è vero che il Codice di Prevenzione Incendi ha sancito il principio che il "rischio zero non esiste", questo tipo di approccio invece l'81/2008 (Testo Unico) non lo ha ancora sancito, con grave pregiudizio dell'attività dei professionisti del settore della sicurezza. Uno sforzo da fare potrebbe essere quindi di carattere legislativo per coniugare questi due aspetti. Un professionista potrebbe trovarsi nella situazione particolare di aver seguito puntualmente tutti gli aspetti che riguardano il Codice di prevenzione incendi, aver fatto quindi un buon lavoro, e trovarsi poi invece in una situazione di difficoltà con i dettami nel Testo Unico sulla sicurezza che non sanciscono questo principio assolutamente centrale per l'ingegneria: anzi il "rischio zero" è un'utopia.

L'impostazione del Codice ha uno stampo chiaramente anglosassone, mentre invece l'approccio dell'81/2008 ha ancora uno stampo più italico legato ai principi ed ai valori del diritto. Naturalmente questo ragionamento non deve far arretrare di un millimetro il livello di sicurezza che bisogna mantenere, anzi aumentare, e non solo nella protezione incendi.

Ma per giungere a questo bisogna fare un ragionamento tutti insieme in maniera condivisa, altrimenti si corre il rischio di non raggiungere l'obiettivo finale. Sul tema della sussidiarietà (strettamente connessa con il tema della responsabilità e dell'approccio prestazionale) invece i Vigili del fuoco sono antesignani: infatti con il NOP provvisorio misero in campo un meccanismo già tanti anni fa; adesso il tema comincia a essere sviluppato anche in campo urbanistico, tanto che la S.C.I.A. (C.I.L.A., S.C.A., ecc.) condividono questo concetto. La sussidiarietà però deve avere anche la possibilità di individuare bene tutti i ruoli, perché siamo in un meccanismo in cui bisogna lavorare in filiera: non c'è solo il professionista, ci sono i manutentori, ci sono le imprese, ci sono i Vigili del fuoco. Se questo

meccanismo non fa viaggiare tutti all'unisono, se gli attori non si muovono insieme, e soprattutto se ciascuno non si assume le proprie responsabilità, si corre il rischio di vanificare l'innovazione della sussidiarietà che certamente garantisce velocità, investimenti sicuri, innovazione garantita. Ancora sul tema della chiarezza del sistema asseverativo il Consiglio Nazionale, insieme alla Rete delle professioni, ha ritenuto di non condividere la recente proposta di modifica del pin 3.1 avanzata in sede di CCTS, perché con essa si attribuiscono ai professionisti delle responsabilità che non appartengono loro, ma sono in capo al datore di lavoro attraverso l'ausilio dei manutentori.

Un professionista quando presenta una domanda di rinnovo deve appurare dal direttore dei lavori e dal manutentore chi ha fatto quei determinati lavori e quali sono state le procedure che sono state eseguite e dal manutentore attestate. Proprio in questi giorni abbiamo anche evidenziato al Corpo che le modifiche del D.M. 10 marzo '98 – quindi una legge di vent'anni fa – necessitano di qualche atto di coraggio in più adeguandosi maggiormente al Codice di Prevenzione incendi. Abbiamo la sensazione – e questo lo abbiamo scritto in una nota ufficiale – che questi cambiamenti vadano affrontati con uno sforzo e cioè che l'attività di confronto avvenga in maniera preventiva. Per fare questo sforzo, forse è necessario che l'attività di confronto venga svolta in maniera preventiva.

Il CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico) è una struttura eccezionale, dove si può dialogare. Noi rite-

niamo che questo meccanismo possa essere attivato anche cominciando prima del CCTS con dei tavoli di lavoro dove i professionisti e gli altri soggetti possano dare dei contributi puntuali. Sicuramente sono momenti in cui le diversità si possono smussare e si può tentare di trovare una mediazione per raggiungere gli obiettivi comuni.

Infine evidenzio come nel campo della prevenzione incendi si lamenta spesso che il professionista antincendio arrivi troppo tardi, quando ormai il progetto è redatto ed in fase di realizzazione: in tal senso ricordiamoci che l'autorizzazione dei Vigili del fuoco non impone un progetto esecutivo degli impianti.

Ma questo aspetto – oltre a suggerirlo noi ai nostri iscritti – dovrebbe essere perseguito anche dagli altri attori, per esempio le imprese, i committenti, le pubbliche amministrazioni, ciò determinerebbe un prodotto finale ottimale.

Ringrazio quindi gli organizzatori perchè ritengo che queste siano occasioni per confrontarsi e ribadisco nel contempo la disponibilità del CNI alla più totale delle sinergie; con il Corpo Nazionale abbiamo un protocollo d'intesa dal 2013 che continuerà ad operare in maniera propositiva e fattiva. Il Codice di prevenzione incendi è un'opportunità storica per il nostro Paese per muoversi ad alti livelli e avere anche l'attenzione degli altri Paesi europei rispetto alle nostre dinamiche ed alle nostre evoluzioni. Noi, come CNI, continueremo a muoverci in questa direzione.

Responsabilità dei professionisti



Ora la parola va a Dino Poggiali, che ci spiegherà come il controllo sia un **valore aggiunto** alla sicurezza antincendio e quali



Ing. Fabio Dattilo

sono le responsabilità che nell'azione di sussidiarietà con i professionisti i Vigili del fuoco si accollano.



diziaria. La capacità di mantenere il rapporto con il territorio da parte dell'organo pubblico deputato ad una funzione si misura anche attraverso quanto questo organo riesce ad essere presente attraverso i controlli e le visite ispettive ad esso deputati che rappresentano lo strumento conoscitivo più diretto e potente per la conoscenza ed il controllo della realtà territoriale.

I controlli devono ovviamente essere condotti con criteri di uniformità e trasparenza, garantendo il necessario livello di approfondimento e la sistematicità nell'operato del personale VV.F. incaricato delle verifiche tecniche.

È pertanto di fondamentale importanza in questa fase la omogeneità della condotta.

Le ispezioni condotte dal C.N.VV.F., per trasparenza e tracciabilità, vengono ordinariamente registrate in apposito verbale al fine di essere dimostrabili in ogni loro atto e le eventuali non conformità sono indicate nel verbale di visita.

L'obiettivo della visita-sopralluogo condotta dai Vigili del fuoco, tenuto conto anche del tempo spesso limitato disponibile alla sua effettuazione, è quello di verificare, prevalentemente a vista, gli elementi – campione ritenuti più significativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi (ad esempio la tenuta delle compartimentazioni, il funzionamento delle reti di idranti, il funzionamento dei sistemi di rilevazione ed allarme, la fruibilità dei sistemi di base di estinzione incendio, ...) e non necessariamente quello di ripetere i controlli approfonditi che dovrebbero essere già stati effettuati dal professionista incaricato della asseverazione di conformità antincendio.

Recentemente la Direzione Centrale per la prevenzione incendi del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha elaborato la "versione beta" di una check-list che dà luogo ad una linea guida per le visite di controllo delle SCIA antincendio, attualmente ancora in fase di

studio e di implementazione da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco.

La check-list potrà essere utilizzata dai verificatori del Corpo come riferimento durante i sopralluoghi effettuati sia presso le attività progettate con modalità "Codice di prevenzione incendi" (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.), sia per quelli effettuati in attività con progettazione di tipo tradizionale.

Il documento riporta liste di controllo specifiche per le diverse misure antincendio considerate, complete di sintetiche istruzioni di utilizzo.

La check-list, come detto veicolata al momento solo in via sperimentale ed ancora soggetta a modifiche ed implementazioni, potrà costituire un utile strumento di riferimento a supporto dell'attività di controllo dei Vigili del fuoco e potrà contribuire anche ad un miglioramento nella trasparenza della attività di controllo espletata dal C.N.VV.F. nelle attività di sopralluogo.

La lista di controllo, una volta redatta nella sua versione finale, potrà anche essere un potente strumento in mano ai responsabili delle attività soggette a controllo, ovvero ai tecnici da loro incaricati, per una validazione preventiva della correttezza delle misure per la sicurezza antincendio adottate, ivi comprese quelle relative alla gestione della sicurezza.

Il sopralluogo di prevenzione incendi da parte dell'organo di controllo, soprattutto se condotto con adeguata formazione e professionalità e competenza, costituisce sicuramente un importante momento di verifica, o meglio di ulteriore verifica in quanto condotto a valle della asseverazione del professionista, della qualità delle misure antincendio adottate.

Se condotta con il dovuto approfondimento e rigore, la verifica di un soggetto terzo appartenente alla Pubblica Amministrazione rappresenta una reale valore aggiunto per la sicurezza antincendio dell'attività, a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini e dei beni che essi conducono o che gli appartengono.





« **N**on dobbiamo elaborare così tante carte perché ognuno si ponga in condizione di non essere attaccato a livello di responsabilità, perché la linea guida deve essere quella che il Codice ci rammenta: fare tutto ciò che serve per arrivare alla sicurezza.

Invece ho l'impressione che, nell'eventualità in cui dovesse capitare qualcosa, si tenti di addossare la responsabilità all'una o all'altra parte: ma la vera sussidiarietà è quando si lavora insieme.

E credo anche che questa linea guida debba essere fatta circolare anche tra i professionisti, perché il loro contributo è essenziale!

Ma bisogna "svecchiare" la mentalità, altrimenti la sicurezza non è quella che ci può



Ing. Fabio Dattilo

dare tranquillità. Come ideatore del Codice mi sta particolarmente a cuore una suggestione: il Codice deve avere la stessa valenza di un protocollo sanitario.

Noi ci siamo prefissi di scrivere

nel Codice che il rischio zero non esiste; e questo lo troverete scritto nel Codice di prevenzione incendi e solo in un'altra norma, che è quella di derivazione europea sulle gallerie: c'è scritto infatti che si può morire con una frequenza di 10^{-6} e quindi è quello il livello di rischio cosiddetto accettabile. Adesso il procuratore con il suo intervento ci chiarirà quali sono le conseguenze giuridiche che discendono

dalle condotte di cui abbiamo discusso fin qui. »

« **V**orrei riportare il discorso sull'incendio colposo. Partiamo quindi da questo per svolgere una serie di semplici riflessioni e vedere, se nel caso in cui l'evento dell'incendio di Londra si fosse verificato in Italia, a quali soggetti le attenzioni dell'autorità giudiziaria si sarebbero rivolti. La norma, quella sull'incendio colposo, parla e utilizza il termine "cagionare". Questo è un termine generico, nel senso che i giuristi, quando sono di fronte alla formulazione di una norma incriminatrice di questo tipo, parlano di reati



Ezio Domenico Basso
Procuratore Repubblica
di Oristano

che possono essere realizzati sia tenendo una condotta attiva, sia tenendone una omissiva.

Si può cagionare un incendio, o la morte di una persona, sia materialmente, producendo un'azione che va in questa direzione, sia astenendosi dall'assumere delle iniziative che, qualora fossero state assunte, avrebbero evitato il verificarsi di quell'evento. Vengono definiti reati a condotta plurima, reati omissivi impropri, reati commissivi mediante omissione... I giuristi, in questo, danno il meglio della loro fantasia.

Il secondo punto riguarda invece il pericolo concreto per la pubblica incolumità con diffusione delle fiamme. Il reato sussiste anche se nessuno "si fa male", perché se dall'incendio si origina un danno a qualcuno, alla responsabilità per l'incendio colposo si aggiunge la responsabilità per le lesioni colpose e l'eventuale, ulteriore responsabilità per omicidio colposo.

Reato di pericolo vuol dire innalzamento della soglia di rilevanza penale del fatto. È un reato di pericolo, che può essere a sua volta astratto o concreto. Il reato di pericolo concreto implica, da parte dell'autorità giudiziaria, la necessità di dimostrare che quella condotta era idonea a cagionare in concreto il danno, senza la necessità che qualcuno rimanga lesionato: è la potenzialità dell'evento che determina la sussistenza del reato.

Ma ritorniamo al termine "cagionare": di fronte a una condotta attiva, l'unico "problema" che si pone all'autorità giudiziaria è quello di individuare il nesso di causalità, cioè dimostrare che quel determinato evento è stato cagionato da quella condotta o che quella condotta ha cagionato quell'evento.

E qui andiamo su un terreno che è quello previsto dall'art. 41 del Codice Penale, che ci detta alcune delle regole in forza delle quali è possibile individuare il nesso di causalità.

Su questo sono stati scritti fiumi di parole dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Due sono i grandi filoni sui quali la discussione si è incanalata e si è sviluppata per decenni per individuare il nesso di causalità: la teoria cosiddetta della "conditio sine qua non" e la teoria della "causalità adeguata" o della "causalità umana". La teoria della "conditio sine qua non" è pericolosissima, perché porta a una moltiplicazione all'ennesima potenza del nesso di causalità.

Prendiamo il caso molto semplice di un omicidio effettuato mediante l'utilizzo di un'arma da fuoco: se trovo chi ha

sparato, attribuisco l'evento morte all'azione dello sparatore.

Però, nell'ottica di andare a vedere a ritroso tutti coloro che hanno tenuto una condotta idonea a cagionare quell'evento, potrei andare a scandagliare, sezionare e indagare anche la responsabilità dell'armaio che a quel soggetto ha venduto la pistola, perché se quell'armaio non avesse venduto quella pistola al soggetto, quello non avrebbe mai potuto utilizzare quell'arma per commettere l'omicidio.

Non basta, andiamo ancora indietro.

Quindi paradossalmente, esasperando la questione, una responsabilità – se ancora viventi – potrebbe essere intravista anche in capo ai genitori dello sparatore, perché se non l'avessero messo al mondo non avrebbero fatto sì che questo, trent'anni dopo, potesse commettere quell'omicidio con quella pistola.

La teoria della "causalità adeguata", invece, trova il suo fondamento e la sua "imposizione" in una norma di rango costituzionale, l'art. 27 comma 1 della Costituzione, dove si parla di responsabilità penale, personale, intesa in un'evoluzione che dal '48 giunge fino al 1988 con la famosa sentenza, la n. 364 dell'88 della Corte Costituzionale in materia di ignoranza della legge penale.

Dal concetto di divieto di responsabilità per fatto altrui – perché il concetto di personalità della responsabilità penale poteva essere inteso nel senso che si risponde delle proprie azioni e non di quelle altrui – si arriva a una concezione più evoluta, dove nel termine "personale" si pone l'accento sull'accettazione, da parte del soggetto a livello psicologico, della condotta delinquenziale: significa che, in qualche modo, il giudice deve dimostrare che quel soggetto era consapevole di tenere quella determinata condotta.

I romani per sintetizzare questo concetto, usavano un termine intraducibile in italiano: "suitas".



safety expo 2018



La suitas è la riferibilità a livello psicologico della volontà della condotta al soggetto agente.

Quando c'è il dolo o la premeditazione – cioè si studia anticipatamente e ci si adopera per mettere in pratica ciò che si è pianificato – la dimostrazione è semplice; diventa invece più sfuggente, ma anche più accattivante, il tentativo di dimostrazione quando si entra nell'ambito della colpa, perché nella colpa tutto c'è meno che la volontà dell'evento, che si verifica invece per imperizia, imprudenza, negligenza in osservanza di ordini, norme o discipline.

Ma come fa il nulla a diventare un qualcosa di penalmente rilevante? Perché chiunque potrebbe un giorno essere chiamato a rispondere per non aver fatto qualcosa. Anche in questo caso, il nostro Codice Penale ci dà una chiave di lettura con la norma dell'art. 40 comma 2, che recita: "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Vuol dire che, in alcuni casi, il non fare è uguale al fare, dal punto di vista delle conseguenze giuridicamente rilevanti.

È la norma che introduce la locuzione – che tutti voi avrete sentito nominare a torto o a sproposito – di "posizione di garanzia": sei titolare di una posizione di garanzia, quindi rispondi.

È il problema che si pone in un infortunio sul lavoro: ogni infortunio sul lavoro ha una sua posizione di garanzia, perché c'è qualcuno che non ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare e che viceversa, se l'avesse fatto non avrebbe cagionato quell'evento. Allora qui diventa più difficile l'accertamento e la ricostruzione del fatto che viene imposto all'autorità giudiziaria, perché bisogna dimostrare non che c'è una condotta riferibile a quel determinato evento, ma che qualcuno avrebbe dovuto fare e non ha fatto.

Questo si può evincere grazie al fatto che le posizioni di garanzia derivano dalla legge, o da un contratto, o da un'assunzione volontaria di un dovere; e questo ultimo

punto viene formalizzato nella norma dell'art. 299 del D.Lgs. 81/08.

Si deve quindi andare a ricostruire – facendo quella che nelle sentenze viene definita "una prognosi postuma" – ciò che si sarebbe dovuto fare prima dell'evento. Se si ragionasse in maniera superficiale, tutte le omissioni sarebbero rilevanti; dire che l'evento giustifica la rilevanza dell'omissione significa fare un rilevamento semplicistico che tirerebbe in causa tutto.

Ma non è così, perché non è detto che tutte le omissioni debbano essere rilevanti. In più, c'è l'eventualità che non ci sia – come nel caso dell'incendio di Londra calato nella normativa italiana – un solo soggetto a cui andare a imputare questa violazione della posizione di garanzia, questa omissione, ma ce ne possa essere più di uno, anche se il danno è uno solo: io posso infatti attribuire la responsabilità – per un morto o per un incendio – a più soggetti, in forza dell'art.41 ultimo comma c.p., secondo il quale nel caso di concorso di cause, anche la causa illecita di uno non esclude la responsabilità degli altri, il che significa che se anche si è individuato un colpevole, questo non implica che non ce ne possano essere altri.

Il magistrato ha un unico caso che deve sezionare in riferimento a quanti sono i suoi possibili responsabili e, prendendo singolarmente la posizione di ognuno – visto che non si tratta di concorso di persone, ma di cause, e magari sono persone che non hanno neanche mai interagito tra di loro o, se lo hanno fatto, lo hanno fatto su piani diversi, con responsabilità e professionalità diverse – stabilire in che modo tutte insieme hanno determinato un unico evento.

E quindi si deve andare all'indietro, prendendo le singole posizioni e analizzando quello che si sarebbe dovuto fare e non si è fatto e, nel caso fosse stato fatto, bisogna capire se lo stesso evento si sarebbe verificato comunque, dimostrando che più persone, per diversi profili di

responsabilità omissiva, hanno contribuito a cagionare lo stesso fatto.

Bisogna evitare, insomma, di fare di tutta l'erba un fascio.

E in più, rimane il limite dell'imperizia, imprudenza o negligenza in osservanza di ordini, norme o discipline, cioè il problema della colpa.

In che cosa consiste l'addebito di colpa? In questo caso, in un rimprovero: non sei stato così diligente come avresti dovuto essere.

La colpa generica si ha quando il fatto non voluto sia conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza, mentre la colpa specifica è quella relativa all'inosservanza di ordini, norme o discipline.

È più facile da dimostrare: ho il testo normativo di riferimento, il D.Lgs. 81/08, che dice che avresti dovuto fare una cosa che non è stata fatta, quindi c'è già la colpa specifica.

Nella colpa generica, invece, qual è il limite per non passare da una responsabilità colposa, quindi personale, a una responsabilità oggettiva?

Bisogna parametrare il dovere di diligenza, quindi non sarà possibile richiedere a un medico generico un dovere di diligenza, di preparazione, di scrupolo, e quindi una responsabilità che invece può essere richiesta ad uno specialista, perché andrei ad esigere da lui qualcosa che non è a lui riferibile.

Così come non posso chiedere al manutentore di assumersi eventuali responsabilità del progettista, né viceversa, perché altrimenti andrei a contaminare le posizioni.

Nel momento in cui si individua per il singolo soggetto il corretto dovere di diligenza – o debito di sicurezza – bisogna parametrarlo su qualcosa di omogeneo.

Se si ha davanti uno specialista, nella sua materia e

nel suo settore di conoscenza e di competenza posso richiedere il meglio che esiste al momento, perché è quello che deve garantire.

Quindi non è sicuramente semplice arrivare in tempi rapidi alla ricostruzione della responsabilità di certi eventi. Nel diritto civile è diverso, perché c'è anche l'inversione dell'onere della prova: è l'interessato che deve dimostrare di non aver sbagliato. Nel campo penale invece è il Pubblico Ministero che deve portare la prova oltre ogni ragionevole dubbio.

Io dovrei quindi dimostrare una certezza – o una probabilità che sia qualificata da una minima percentuale di errore, perché se io potessi condannare solo sulla base della certezza, il cerchio si restringerebbe ulteriormente e molte delle nostre sentenze di condanna dovrebbero essere sentenze di assoluzione.

Questo è il quadro.

Qui si pongono poi altri problemi di tipo più banale e concreto: a volte si fanno delle indagini su condotte omissive o commissive tenute anni prima, pertanto non è detto che il nesso di causalità debba essere immediato, ma può risalire anche a tempi addietro.

Vorrei aggiungere solo una cosa sulle linee guida: il concetto sulle linee guida vale sulla sanità – come per il decreto Balduzzi, poi cambiato con la nuova legge Bianchi-Galli – e vale per il Codice antincendio. Sono senza dubbio norme tutelanti per l'operatore del settore, perché se devo prendere come parametro di riferimento colui che fa bene il suo dovere, quindi il prototipo modello, laddove il Legislatore e il Codice Di Prevenzione Incendi fissano delle regole, il rispetto di quelle regole già pone colui che le deve applicare in una situazione di

safety expo 2018



tranquillità, perché non gli si potrà venire a dire che non ha rispettato determinate linee guida.

Leggi, ordini e disciplina.

È ovvio poi che diventerebbe semplicistico affermare che la mera, acritica osservanza delle linee guida sia sinonimo di impunità, perché la stessa norma

– ci dice la giurisprudenza – è il punto di partenza al di sotto del quale non si può andare. E allora c'è una valutazione di pertinenza, di sufficienza, di adeguatezza del rispetto delle norme con ciò che io mi trovo a dover professionalmente analizzare.



Una condizione necessaria ma non sufficiente!

Ma dobbiamo fare una riflessione: nell'incendio delle Grenfell Tower di Londra ci sono stati due morti italiani: un veneto e una friulana. Sul ponte Morandi sappiamo ci sono stati moltissimi morti. Il messaggio non deve essere quello di temere la magistratura per le nostre condotte, ma quello di salvare le persone. E a loro dedichiamo il nostro lavoro nella sicurezza, non pensiamo soltanto al



Ing. Fabio Dattilo

fatto di doverci tutelare ogni volta che realizziamo un atto professionale.

Quello che ci deve guidare è la consapevolezza di voler sempre evitare il peggio in ogni situazione, ognuno dal suo punto di vista, ognuno onestamente, traendone il giusto profitto, ma considerando che si lavora in una filiera, quella della sicurezza, che se funziona, porta sicuramente un valore aggiunto. Ed è questo che il Legislatore nel decreto 81 ha voluto intendere nella ratio sottesa alle norme antincendio. ♦

